

STATUTO
COMITATO DEI PRO-LIFE INSIEME
PER LA DIFESA DEL CONCEPITO E DELLA DONNA IN ATTESA
.....

Art. 1
Costituzione

È costituito un Comitato denominato

COMITATO DEI PRO-LIFE INSIEME

Il Comitato ha sede a Varese, in via Dandolo n.6, presso il Movimento e Centro di aiuto alla vita di Varese.

Fanno parte del Comitato gli Enti, le Associazioni, i Soggetti Promotori e tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono i principi ispiratori e che saranno ammesse ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Il Comitato curerà le iniziative culturali e di comunicazione per il conseguimento degli obiettivi prefissati e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.

Art. 2
Scopo

Il Comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo primario di rendere culturalmente inconcepibile l'aborto, combattendo la diffusa mentalità abortiva esistente nella nostra società; di difendere la vita umana fin dal suo concepimento; di rendere culturalmente inconcepibile la produzione dell'uomo tramite le tecniche di fecondazione extra corporea; di promuovere e di favorire, attraverso testate giornalistiche, piattaforme social e tutti i mezzi di comunicazione noti, la produzione di documenti culturali e/o la diffusione di informazioni scientifiche corrette e di riflessioni bioetiche inerenti la vita fin dal suo inizio; la diffusione di documenti e materiale informativo prodotto anche da altre realtà inerenti gli obiettivi del Comitato stesso; di curare pubblicazioni ed eventi inerenti la vita fin dal suo inizio, la difesa del concepito, la promozione del ruolo privilegiato della donna in gravidanza, del valore sociale della maternità, del ruolo fondamentale del padre, della insostituibilità della famiglia naturale.

Il Comitato cura che l'azione comune delle associazioni pro-life sia armoniosa nel suo agire.

Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini,

secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Per il perseguimento degli scopi il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

Art. 3

Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati

e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private. Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili e saranno versate sul c/c n..... intestato al Comitato stesso.

I soci sono tenuti al versamento della quota annuale nella misura di € 25.

Art. 4
Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto.

Art. 5
Organi

Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente e due Vicepresidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti;
- Il tesoriere;
- Il Segretario.

Art. 6
L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato e dalle associazioni rappresentate, intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

1. determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
2. nomina, revoca e sostituzione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
3. approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
4. modifiche del presente Statuto;

5. scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;

-
6. ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, in presenza o a distanza, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo e-mail spedita almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quarto dei componenti del Comitato.

Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta (massimo due deleghe per esponente di associazione) tutti i componenti del Comitato che, qualora siano persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta.

Ogni componente del Comitato e ogni Associazione hanno diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, metà più uno; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei componenti presenti, personalmente o per delega.

Le delibere di cui all'art. 6 sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno metà più uno dei presenti .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età o, in sua assenza, dal secondo Vicepresidente. In mancanza, dal soggetto designato dai componenti l'Assemblea.

L'Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

Art. 8

Il Presidente (e i Vicepresidenti)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dall'Assemblea.

Egli è componente di diritto, insieme ai Vicepresidenti, del Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede .

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vicepresidente più anziano di età, con delega di firma, sino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea. La rappresentanza del Comitato spetta al Presidente e al vicepresidente anziano o, in sua assenza, al secondo vicepresidente in modo disgiunto.

Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

Nell'atto costitutivo i componenti del Comitato provvedono alla nomina del Presidente.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti (nominati dal Direttivo) dal tesoriere e da cinque a nove (5 a 9) componenti nominati dall'assemblea . I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca.

Il Consiglio Direttivo è convocato in presenza o a distanza, dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, a mezzo e-mail spedita almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano per iscritto almeno tre (3) componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Revisore dei conti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario, o da altro soggetto designato dal Consiglio stesso.

Art. 10

Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto ed alle direttive emanate dall'Assemblea, compete:

- in via esclusiva, previamente autorizzato dal Presidente e/o dal Vice Presidente, qualsiasi attività rivolta a rendere nota, a mezzo stampa o tramite canali televisivi o social ovvero informatici, l'attività del Comitato stesso ovvero qualsiasi commento, risposta, osservazione o informativa avente ad oggetto l'attività e l'oggetto propri al Comitato;
- la predisposizione del piano realizzativo delle iniziative;
- l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- la presentazione all'Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
- la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
- l'attribuzione dei poteri al Presidente ed ai Vicepresidenti;
- l'espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato.
- Ammissione ed esclusione dei soci.

Art. 11

Il Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, interno al Comitato, a cui assegna specifiche funzioni.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato.

Art. 12
Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea .

Il Revisore dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di certificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta destinazione dei fondi raccolti.

Il Revisore ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo delle quali deve essere preavvertito secondo le modalità di cui all'art. 9.

Il Revisore dei conti resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Art. 13

Gratuità delle cariche

Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti svolgono gratuitamente le loro funzioni.

Art. 14

Estinzione del Comitato

Il Comitato si estingue per:

- delibera dell'Assemblea.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto alle Monache dell'Adorazione Perpetua in Pietrarubbia (Pesaro/Urbino).

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31/12 di ogni anno.

Art. 16

Recesso ed esclusione dal Comitato

L'esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e

potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi.

Il componente del Comitato può sempre recedere dall'ente se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Ai casi di recesso ed esclusione si applicano, in quanto compatibili, il disposto dell'art. 24 del codice civile.

Art. 17

Ammissione di nuovi componenti del Comitato

Il Consiglio Direttivo ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza pari a metà più uno dei presenti.

L'ammissione si perfeziona con l'adesione e l'accettazione del presente Statuto effettuata per iscritto dai richiedenti.

Art. 18

Durata

Il Comitato avrà durata fino al raggiungimento degli obiettivi e si intenderà automaticamente sciolto solo dopo l'approvazione del bilancio finale.

Il Comitato potrà, previa delibera, essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Art. 19

Rendiconto

Al termine di ogni anno i componenti del Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, redigeranno un rendiconto dei costi e dei

ricavi derivanti dagli eventi e dalle iniziative da sottoporre al Revisore.

Art. 20

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Luogo, data e sottoscrizioni.